

IMPOSTE SUL REDDITO

Il servizio fatturato dal socio alla STP genera reddito professionale

di **Alessandro Bonuzzi**

In occasione della [risposta all'istanza d'interpello n. 128/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema delle **società tra professionisti**. In particolare, nel caso specifico, la STP istante era costituita nella forma della **società a responsabilità limitata** e aveva per oggetto sociale l'esercizio dell'attività professionale di **dottore commercialista**.

Alla base dell'interpello c'era l'intenzione della società di sottoscrivere con alcuni **soci professionisti**, in possesso di una **partita Iva personale** e senza soluzione di continuità, un **contratto di prestazione d'opera**, di cui agli [articoli 2230 e ss. cod. civ.](#) A fronte del servizio prestato, il compenso sarebbe stato costituito da un **importo annuale**, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, completamente **indipendente** sia dal **risultato economico** della STP che dalla **partecipazione** posseduta nel **capitale** della stessa.

La società ha richiesto un parere al Fisco su quale fosse il corretto **trattamento fiscale** da riservare, ai fini Irpef e Ires, ai **corrispettivi** riconosciuti ai soci.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che:

1. le STP, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile, sono **soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto** e che,
2. ai fini della **qualificazione** del reddito da esse prodotto, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, bensì il fatto di **operare in una veste giuridica societaria**,
3. pertanto, allorquando siano costituite nella forma della **snc, sas, srl, spa o sapa**, il **reddito complessivo**, da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito d'impresa**,

ha analizzato la disciplina civilistica dei **conferimenti** delle Srl.

Ai sensi dell'[articolo 2464, comma 3, cod. civ.](#), **“Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro”**. Inoltre, per effetto del successivo comma 6, **“Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società ...”**.

Nel caso in esame, atteso che lo statuto della STP **non** prevede la **possibilità di conferimenti in natura**, le prestazioni d'opera **non potranno configurare un conferimento di prestazione d'opera**, ma saranno da **qualificarsi** come **attività lavorativa** svolta in favore della società.

In particolare, a parere dell'Agenzia, i compensi corrisposti dalla STP ai soci per le prestazioni d'opera effettuate andranno qualificati quali **redditi di lavoro autonomo** di cui all'[articolo 53 Tuir](#), sui quali la società sarà tenuta a operare la **ritenuta d'acconto** di cui all'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#).

Dall'altra parte, la STP potrà portare in **deduzione** dal proprio reddito d'impresa i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera:

- in ossequio al principio della **derivazione rafforzata**, laddove la società **non** sia una **micro-impresa**;
- in base al principio di **competenza fiscale** di cui all'[articolo 109 Tuir](#), laddove invece la società rientri nei parametri per essere considerata una **micro-impresa**.

Seminario di specializzazione

RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

Scopri le sedi in programmazione >